

Motivi e principali argomenti

Conformemente alla normativa spagnola in vigore fino al 31 dicembre 2006, l'imposizione fiscale sulle plusvalenze dei non residenti era soggetta pro rata al 35 %, mentre quella dei residenti era soggetta ad una tariffa progressiva se gli elementi del patrimonio restavano nel loro patrimonio per un periodo di tempo inferiore ad un anno, e pro rata al 15 % se il lasso di tempo in cui restavano nel detto patrimonio era superiore ad un anno. Di conseguenza, l'onere tributario gravante sui non residenti risultava sempre maggiore se vendevano i loro beni dopo un anno dalla relativa acquisizione. Anche in caso di alienazione dei beni nel corso dell'anno seguente all'acquisto i non residenti erano gravati da una pressione fiscale più intensa, salvo qualora l'aliquota media applicata ai contribuenti residenti fosse superiore al 35 % (il che comporterebbe plusvalenze alquanto rilevanti).

La Commissione considera che non sussiste una differenza oggettiva fra la situazione delle due categorie di contribuenti in parola, così che la maggiore pressione fiscale per i non residenti costituisce una discriminazione che restringe illegittimamente la circolazione dei lavoratori e circolazione dei capitali previste dagli artt. 39 e 56 del Trattato CE e dagli artt. 28 e 40 dell'accordo SEE.

Ricorso proposto il 31 dicembre 2007 dalla AMS Advanced Medical Services GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 18 ottobre 2007, causa T-425/03, AMS Advanced Medical Services GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-565/07 P)

(2008/C 64/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AMS Advanced Medical Services GmbH (rappresentante: avv. S. Schäffler)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), American Medical Systems, Inc.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale 18 ottobre 2007.
- Condannare la convenuta in primo grado e sua controparte in sede di impugnazione a sopportare le spese del presente procedimento nonché le spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale di primo grado. Il Tribunale non ha ammesso l'istanza della ricorrente nel presente procedimento nei confronti dell'opponente avente ad oggetto la prova dell'utilizzazione del marchio di quest'ultima, istanza formulata per la prima volta solo nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. In tal modo, il Tribunale avrebbe disconosciuto il principio della continuità funzionale tra le istanze dell'Ufficio per l'armonizzazione e avrebbe violato l'art. 43, nn. 2 e 3, nonché l'art. 74, del regolamento n. 40/94.

Infatti, secondo il principio della continuità funzionale tra le istanze dell'UAMI, la commissione di ricorso avrebbe dovuto basare la propria decisione sulle argomentazioni complessive esposte dalla ricorrente sia nel procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, sia in quello dinanzi alla commissione di ricorso.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 21 dicembre 2007 — Staatssecretaris van Financiën/Stadeco B.V.

(Causa C-566/07)

(2008/C 64/35)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Stadeco B.V.